



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**LEGGE DI DELEGAZIONE
EUROPEA 2024**

Coordinamento: Direzione centrale Relazioni istituzionali e Servizi Legislativi
Settore Osservatorio e Coordinamento Legislativo

Contributi di competenza a cura dei settori
Credito, Incentivi e Politiche di coesione
Ambiente, *utilities* e sicurezza
Commercio e Legislazione d'impresa
Politiche del Lavoro e del Welfare
Infrastrutture, Trasporti, Logistiche e Mobilità

Legge 13 giugno 2025, n. 91, recante "**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024**", pubblicata nella [Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025](#); il provvedimento è entrato in vigore il 10 luglio 2025.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI 5

1. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (Art. 4) 5
2. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE (Art. 6) 6
3. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, relativo all'accesso delle PMI ai capitali; per il recepimento della: direttiva (UE) 2024/2810 sulle strutture con azioni a voto plurimo; direttiva (UE) 2024/2811 sull'accesso delle PMI ai mercati pubblici dei capitali; direttiva (UE) 2024/2994 sul trattamento del rischio di concentrazione e del rischio di controparte nelle operazioni finanziarie; per l'adeguamento della normativa al regolamento (UE) 2024/2987 relativo all'attenuazione delle esposizioni eccessive verso controparti di paesi; per il recepimento della: direttiva (UE) 2024/790 relativa ai mercati degli strumenti finanziari; direttiva (UE) 2024/1788 relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE); direttiva (UE) 2024/927 relativa ad accordi di delega, vigilanza, servizi di custodia e prestiti; direttiva (UE) 2025/2 relativa a vigilanza e strumenti macroprudenziali (Art. 13) 6
4. Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (Art. 14) 8
5. Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di *governance*, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'*output floor* (Art. 16)..... 9
6. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023,

sulle obbligazioni verdi europee e sull’informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (Art. 21).....	10
7. Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l’istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l’istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (Art. 22)	10
8. Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012 (Art. 23)	11
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE	11
1. Principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE (Art. 8).....	11
2. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (Art. 9)	11
3. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche dei rifiuti (Art. 10).....	12
4. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 relativa alla in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (Art. 12).....	12
5. Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (Art. 18)	12
6. Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 (reg. EUDR), relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (Art. 26).....	14
7. Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, e per la determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti	

(MOCA), di cui al regolamento UE 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 (Art. 27).....	13
8. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (Art. 29)	13
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA SUL LAVORO	14
1. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (Art. 11).....	14
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI	14
1. Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (Art. 17).....	14
2. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, nonché alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del trasporto su strada (Art. 20)	15
3. Direttive in materia di infrastrutture e trasporti da recepire senza principi e criteri direttivi specifici (Allegato A, Art.1, comma 1)	15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO	16
1. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (Art. 24).....	16
2. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 (Art. 25).....	17
3. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2022/1644 relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi (Art. 28).....	18
4. La "direttiva <i>Breakfast</i> " (Allegato A, Art. 1, comma 1 <i>punto 15</i>))	19

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (Art. 4)

L'articolo in commento stabilisce i principi e i criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori (anche conosciuta con l'acronimo CCD2).

Fra questi:

- designare la Banca d'Italia e l'OAM (Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) quali autorità competenti a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE)2023/2225, attribuendo agli stessi i poteri di indagine e di controllo;
- esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2023/2225, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire un alto grado di protezione e tutela dei consumatori e di assicurare il buon funzionamento del mercato del credito al consumo italiano;
- prevedere che alcuni adempimenti informativi previsti dalla medesima direttiva non si applichino ai seguenti contratti di credito:
 - contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro;
 - contratti di credito in cui il credito è senza interessi e senza altre spese;
 - contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile;
- valutare l'introduzione di una disciplina relativa alle dilazioni di pagamento in cui il credito è acquistato da un terzo;
- individuare, regolamentandone l'attività, i soggetti indipendenti che possono prestare i servizi di consulenza sul debito ai consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;
- definire le caratteristiche del sistema di abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento, come previsto dall'articolo 37 della direttiva. Di particolare interesse risulta la previsione in base alla quale il Governo è tenuto a valutare l'esercizio dell'opzione contenuta al paragrafo 3 del medesimo articolo della direttiva, relativa alla facoltà degli Stati membri di non applicare i requisiti di abilitazione e registrazione previsti ai fornitori di merci o ai prestatori di servizi che si qualificano come microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, che agiscono come:
 - intermediari del credito a titolo accessorio; (oppure)
 - creditori a titolo accessorio, che concedono un credito sotto forma di dilazione di pagamento per acquistare merci e servizi da essi offerti, qualora il credito sia senza interessi e siano dovute dal consumatore solo spese limitate per i ritardi di pagamento imposte ai sensi del diritto nazionale.

A tal riguardo, si ritiene utile evidenziare che la direttiva in questione definisce "intermediario del credito": *"una persona fisica o giuridica che non agisce come creditore o notaio e non presenta semplicemente, direttamente o indirettamente, un consumatore a un creditore e che,*

nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, dietro remunerazione, in denaro o qualsiasi altro vantaggio economico pattuito:

- *presenta o propone contratti di credito ai consumatori;*
- *assiste i consumatori, svolgendo attività preparatorie o altre attività amministrative precontrattuali per la conclusione di contratti di credito diverse da quelle di cui alla lettera a); oppure*
- *conclude contratti di credito con i consumatori in nome e per conto del creditore”.*

2. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE (Art. 6)

L'articolo in commento fornisce i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nel recepimento della direttiva (UE) 2023/2673, il cui obiettivo è quello di semplificare la normativa esistente in materia di contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, in direzione di una ancor maggiore protezione dei consumatori e creando condizioni di parità per i servizi finanziari conclusi *online*, via telefono o mediante altre forme di *marketing* a distanza.

In particolare, si tratta di principi che consentono il recepimento armonizzato e coordinato della direttiva rispetto al quadro normativo nazionale esistente, ivi inclusi il Codice al consumo, il Testo Unico Bancario (TUB), il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), nonché il Codice delle assicurazioni private.

Fra gli altri interventi, viene confermata l'attribuzione alle autorità di vigilanza dei settori bancario, finanziario, assicurativo e della previdenza complementare, ciascuna per le rispettive competenze, dei poteri di controllo e sanzionatori volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni introdotte in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673.

Inoltre, in fase di recepimento, il Governo è tenuto ad esercitare alcune delle opzioni contenute nella direttiva da recepire e tesse ad aumentare il livello di protezione dei consumatori con riguardo alle informazioni precontrattuali, al recesso senza spese dai contratti di assicurazione, alla definizione delle modalità e portata della comunicazione delle spiegazioni adeguate al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto al destinatario.

3. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all'accesso delle PMI ai capitali; per il recepimento della: direttiva (UE) 2024/2810 sulle strutture con azioni a voto plurimo; direttiva 2024/2811 sull'accesso delle PMI ai mercati pubblici dei capitali; direttiva (UE) 2024/2994 sul trattamento del rischio di concentrazione e del rischio di controparte nelle operazioni finanziarie; per l'adeguamento della normativa al regolamento (UE) 2024/2987 relativo all'attenuazione delle esposizioni eccessive verso controparti di paesi; per il recepimento della: direttiva (UE) 2024/790 relativa ai mercati degli strumenti finanziari; direttiva (UE) 2024/1788 relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE); direttiva (UE) 2024/927 relativa ad accordi di delega, vigilanza, servizi di custodia e prestiti; direttiva (UE) 2025/2 relativa a vigilanza e strumenti macro-prudenziali (Art. 13)

Viene delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809, della direttiva (UE)

2024/2810 e della direttiva (UE) 2024/2811: sono tutti interventi che fanno parte del pacchetto legislativo sulla quotazione, in particolare delle PMI, volto a rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e a facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali.

A tal fine, vengono indicati una serie di principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega, i quali mirano, in linea generale, ad assicurare il coordinamento con la disciplina nazionale vigente e ad attribuire alla CONSOB una serie di facoltà e poteri a ciò indirizzati, anche ricorrendo alla disciplina secondaria.

Anche con riguardo al recepimento della direttiva (UE) 2024/2994 (relativa al trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale) e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987 (per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione), il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, osservando specifici principi e criteri, fra i quali:

- modificare e integrare i Testi Unici di riferimento per garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati;
- assegnare alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio delle proprie funzioni nei confronti delle controparti finanziarie e non finanziarie e, conseguentemente, apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative;
- attribuire alle suddette autorità il potere di ricorrere alla disciplina secondaria.

In merito alla direttiva (UE) 2024/790, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e al regolamento (UE) 2024/791 che, in linea generale, si occupa anche di migliorare la trasparenza dei dati, le norme adottate congiuntamente in questi due atti istituiscono sistemi consolidati di pubblicazione a livello europeo di flussi di dati centralizzati per diversi tipi di attività, riunendo i dati di mercato forniti dalle piattaforme su cui gli strumenti finanziari sono negoziati nell'UE. Anche in questo caso, la legge in commento indica una serie di principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento. Fra gli altri:

- apportare al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria le necessarie modifiche e integrazioni;
- attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia i poteri di vigilanza, indagine, intervento e sanzionatori;
- non avvalersi della facoltà di esentare alcune tipologie di imprese di investimento dal divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini.

Con riferimento alla direttiva (UE) 2024/927, che disciplina gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di deposito e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi, vengono dettati specifici principi per il suo recepimento, adeguando il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e attribuendo alla CONSOB e alla Banca d'Italia il potere di ricorrere, ove opportuno, alla disciplina secondaria, nonché assegnandogli i poteri di vigilanza, di indagine, ispettivi e di intervento necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

Allo stesso modo, per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2, riguardante la proporzionalità, la qualità della vigilanza, le relazioni, le misure di garanzia a lungo termine, gli strumenti macro-prudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza di gruppo e transfrontaliera,

la legge in commento indica una serie di principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega. Fra gli altri, si prevede che per alcune tipologie di imprese di assicurazione e di riassicurazione (anche per quelle classificate come imprese piccole e non complesse), debba sussistere l'obbligo di revisione per alcuni elementi della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, ivi incluso lo stato patrimoniale. Viene previsto anche il ricorso alla disciplina secondaria dell'IVASS, secondo le proprie competenze.

4. Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (Art. 14)

Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento dei provvedimenti indicati in titolo tutti attinenti al tema dell'antiriciclaggio. Nell'esercizio della delega il Governo osserva, in particolare, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordinare e aggiornare le disposizioni nazionali vigenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, tenendo conto anche degli orientamenti delle autorità europee e delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI); in tale ambito si valuterà tra l'altro:

- l'aggiornamento delle disposizioni nazionali con particolare riguardo agli adempimenti richiesti ai soggetti obbligati, sulla base dei principi di proporzionalità e approccio in base al rischio;
- l'adeguamento delle misure di prevenzione e contrasto alla luce dell'evoluzione tecnologica, soprattutto in materia di sistemi e strumenti di pagamento;
- il rafforzamento dei presidi a tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni;

b) individuare le autorità competenti a garantire l'applicazione della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620, attribuendo alle stesse i poteri di indagine, di controllo, ispettivi e sanzionatori previsti dalla medesima direttiva e dai regolamenti citati. A tal fine, tra l'altro, dovrà:

- confermare le attribuzioni e le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comitato di sicurezza finanziaria;
- definire il sistema di supervisione dei soggetti obbligati ai fini del regolamento (UE) 2024/1624, attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze, eventualmente anche congiuntamente ad altri specifici soggetti (Autorità di vigilanza di settore, Unità di informazione finanziaria, Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza), i relativi poteri di supervisione e controllo; confermare l'attribuzione alle Autorità di vigilanza di settore (ex art.1 D.lgs. 231/2007) delle attuali funzioni di vigilanza e di controllo, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria emanata dalle stesse;

- ove la supervisione su una categoria di soggetti obbligati sia affidata a più autorità, garantire la coerenza e l'efficacia dell'attività nominando, secondo un approccio basato sul rischio, un'autorità capofila;

c) esercitare, ove opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2024/1640 e dal regolamento (UE) 2024/1624, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni e, tra l'altro, valutare:

- sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalità, l'adeguatezza del perimetro dei soggetti obbligati a livello nazionale al rispetto di tali provvedimenti;
- l'adeguamento ovvero l'estensione dell'obbligo di istituzione di un punto di contatto centrale per l'assolvimento degli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da parte degli emittenti di moneta elettronica, dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi per le crypto-attività;
- predisporre i necessari adeguamenti, integrazioni e modifiche della normativa vigente in materia di trasparenza della titolarità effettiva, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei *trust* o di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica;
- adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 e della direttiva (UE) 2024/1640, con previsione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

5. Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di *governance*, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'*output floor* (Art. 16)

Anche in questo caso, il Governo è tenuto ad osservare principi e criteri direttivi specifici nell'esercizio della delega.

In particolare, oltre ad apportare alla normativa vigente (inclusi il testo unico bancario e testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) le necessarie modifiche e integrazioni (anche con riguardo alla disciplina delle sanzioni amministrative) e a prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, con la delega in esame, vengono dettati indirizzi in merito alla valutazione dei requisiti e dei criteri di idoneità degli esponenti aziendali da parte dei competenti organi aziendali, valutandone, se opportuno, l'estensione anche a intermediari ulteriori rispetto alle banche.

Inoltre, si dispone che in casi specifici l' "*Output Floor*" (ossia il limite inferiore ai requisiti patrimoniali delle banche calcolati utilizzando i modelli interni), sia applicato su base esclusivamente consolidata. Viene poi confermata la Banca d'Italia quale autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva e il regolamento in commento attribuiscono agli Stati membri, dotandola dei relativi poteri.

Vengono poi dettati indirizzi e indicati i limiti edittali con riguardo all'applicazione delle penalità di mora, oltre che per assicurare il corretto e integrale recepimento delle disposizioni in materia di applicazione effettiva delle sanzioni amministrative e di altre misure amministrative e di esercizio dei poteri di irrogare sanzioni da parte delle autorità competenti.

Infine, si richiede di apportare alla disciplina degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, le occorrenti modifiche e integrazioni al fine di assicurare, tenendo conto del principio di proporzionalità e delle attività svolte dagli intermediari finanziari, un opportuno allineamento tra la disciplina applicabile a tali intermediari e quella applicabile alle banche.

6. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (Art. 21)

Viene richiesto al Governo di adeguare la normativa nazionale (in particolare, il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), al regolamento (UE) 2023/2631, seguendo una serie di principi e criteri direttivi specifici che attribuiscono alla CONSOB i poteri di vigilanza, di indagine e cautelari previsti del citato regolamento, nonché di irrogare le sanzioni (anche pecuniarie, stabilendone l'importo) e di imporre altre misure amministrative. Ai fini dell'adeguamento, si chiede al Governo di disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione tra la CONSOB, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

7. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (Art. 22)

La norma in commento delega il Governo ad adeguare l'ordinamento giuridico nazionale ai regolamenti (UE) 2023/2859 e (UE) 2023/2869, nonché al recepimento della direttiva (UE) 2023/2864, atti che costituiscono il c.d. pacchetto legislativo ESAP - *European single access point*, in materia di punto di accesso unico europeo.

L'obiettivo generale del pacchetto è quello di contribuire all'integrazione dei servizi finanziari e dei mercati dei capitali dell'Unione, fornendo un facile accesso centralizzato alle informazioni pubbliche sulle entità e sui loro prodotti, anche armonizzando i requisiti di divulgazione delle informazioni pubbliche che dovrebbero essere accessibili attraverso l'ESAP.

Anche in questo caso, vengono dettati principi direttivi e criteri ai quali il Governo è tenuto ad attenersi per il recepimento del pacchetto, con particolare riguardo alla designazione degli organismi di raccolta delle informazioni, nonché alla possibilità di esercitare l'opzione

normativa per consentire loro di esigere che le informazioni trasmesse dai soggetti, per essere rese accessibili tramite l'ESAP, siano accompagnate da un sigillo elettronico qualificato.

8. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012 (Art. 23)

Nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto ad attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza previsti dal regolamento stesso.

Inoltre, con finalità di coordinamento, viene richiesto di apportare modifiche alle norme in materia di crisi dei depositari centrali, con riferimento anche alla disciplina delle sanzioni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

1. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE (Art. 8)

L'articolo 8 definisce i principi e criteri specifici che il Governo deve seguire per recepire la direttiva (UE) 2024/884 sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). In particolare, prevede:

- a. il riordino della normativa sui pannelli fotovoltaici a fine vita, sia domestici sia professionali;
- b. l'adeguamento delle regole di finanziamento della gestione dei RAEE (esclusi i pannelli) alle nuove disposizioni europee e alla direttiva quadro sui rifiuti;
- c. l'allineamento degli obblighi informativi verso utilizzatori e gestori degli impianti di trattamento.

Il comma 2 stabilisce che i decreti legislativi attuativi siano adottati previo parere della Conferenza unificata.

2. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (Art. 9)

L'articolo 9 conferisce al Governo la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativa alla tutela penale dell'ambiente. A tal fine, vengono indicati specifici principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell'attuazione della delega, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 9 definisce dunque le linee guida vincolanti per il recepimento della cosiddetta "*Environmental Crime Directive*", che abroga e sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

In particolare, alla lettera a) si prevede che il Governo è tenuto a modificare il codice penale e la normativa ambientale vigente per adeguarli agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva (UE) 2024/1203. Dovrà ridefinire i reati ambientali, introdurre aggravanti e attenuanti, e prevedere sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate, anche derogando ai criteri normalmente previsti dalla legge n. 234 del 2012.

3. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche dei rifiuti (Art. 10)

L'articolo 10 stabilisce una serie di principi e criteri direttivi che devono essere rispettati nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1785. Tale direttiva modifica la 2010/75/UE, riguardante le emissioni industriali e la prevenzione integrata dell'inquinamento, e la direttiva 1999/31/CE, che disciplina le discariche dei rifiuti.

L'articolo definisce criteri specifici per l'attuazione della direttiva UE sulle emissioni industriali e le discariche, assegnando alle Regioni la gestione delle autorizzazioni e dei controlli degli impianti, introducendo requisiti vincolanti per semplificare le procedure, garantendo la partecipazione italiana allo scambio tecnico europeo e promuovendo l'efficacia delle autorizzazioni per la tutela della salute e dell'ambiente. Prevede inoltre la riorganizzazione delle procedure autorizzative, l'introduzione di sanzioni proporzionate e la revisione della normativa vigente per assicurare coerenza. L'adozione dei decreti legislativi richiede il parere della Conferenza unificata.

4. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 relativa alla in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (Art. 12)

L'articolo 12 conferisce al Governo la delega per recepire la direttiva (UE) 2024/2881 sulla qualità dell'aria ambiente. Stabilisce principi specifici per integrare le politiche ambientali con quelle di altri settori (come trasporti, energia e agricoltura), per rafforzare il coordinamento tra livelli istituzionali, attribuire all'ISPRA compiti di monitoraggio, per semplificare le procedure regionali e introdurre una prima disciplina sull'aria *indoor*. I decreti attuativi sono adottati previo parere della Conferenza unificata, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria.

5. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (Art. 18)

L'articolo 18 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2024/1991 per il ripristino degli ecosistemi degradati europei e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di clima e biodiversità, migliorando anche la sicurezza alimentare. Il Governo dovrà attenersi a criteri specifici, tra cui la designazione del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dell'Agricoltura come autorità competenti per l'attuazione degli articoli del regolamento nei rispettivi ambiti. Dovrà inoltre individuare le amministrazioni responsabili per l'attuazione del Piano nazionale di ripristino. Il decreto legislativo attuativo sarà adottato previa intesa con la Conferenza unificata.

6. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (regolamento EUDR), relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (Art. 26)

L'articolo 26 delega il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR), volto a contrastare deforestazione e degrado forestale. Il Governo dovrà designare il Ministero dell'Agricoltura come autorità nazionale competente, definire la cooperazione con le autorità doganali, stabilire servizi di assistenza tecnica agli operatori, prevedere sanzioni efficaci e misure correttive per le non conformità, organizzare coordinamenti istituzionali, adeguare la struttura del Ministero e attribuire i costi dei controlli agli operatori non conformi. Saranno inoltre individuate le autorità competenti ad accertare violazioni e a tutelare chi segnala irregolarità.

7. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, e per la determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al regolamento UE 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 (Art. 27)

L'articolo 27 attribuisce al Governo la facoltà di emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per conformare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione del 15 settembre 2022. Tale regolamento riguarda i materiali e gli oggetti in plastica riciclata destinati al contatto con alimenti, nonché la definizione delle tariffe per i controlli ufficiali sui materiali e oggetti a contatto con alimenti (MOCA), secondo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2017/625.

L'obiettivo della delega è semplificare le procedure europee di autorizzazione degli impianti di riciclo, con l'intento di migliorarne qualità, efficienza e trasparenza, alla luce del recente aggiornamento normativo introdotto dal regolamento (UE) 2022/1616.

8. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (Art. 29)

L'articolo 29 delega il Governo ad adottare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 su batterie e rifiuti di batterie. La delega dovrà rispettare criteri specifici, tra cui: ridefinizione degli obiettivi di raccolta e riciclo; adeguamento della responsabilità estesa del produttore; gestione del fine vita e riutilizzo delle batterie; designazione delle autorità competenti; rafforzamento della vigilanza e della *due diligence*; aggiornamento del sistema sanzionatorio e promozione di acquisti pubblici sostenibili. I decreti saranno adottati previo parere della Conferenza unificata.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (Art. 11)

La disposizione elenca i principi e i criteri direttivi che il Governo è tenuto ad osservare nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.

In particolare, al fine di recepire correttamente quanto introdotto dalla predetta direttiva, il Governo è tenuto a:

- a) adeguare la normativa vigente e, in particolare, quella di cui al capo V-*bis* del D.Lgs. n. 81/2015 concernente la tutela del lavoro tramite piattaforme digitali;
- b) ridefinire la nozione di "piattaforma di lavoro digitale";
- c) individuare le procedure per la determinazione della corretta posizione lavorativa di chi opera tramite piattaforme digitali;
- d) definire le procedure per la limitazione del trattamento dei dati personali;
- e) adeguare le tutele previdenziali dei lavoratori riconducendole al lavoro autonomo o subordinato, con i necessari adattamenti;
- f) stabilire le modalità con cui le piattaforme debbano informare i lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori e, su richiesta, le autorità nazionali competenti in merito all'uso di sistemi automatizzati;
- g) definire le modalità di controllo delle decisioni automatizzate e garantire il riesame umano delle stesse;
- h) apportare alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 le modifiche e le integrazioni necessarie per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, anche con riferimento all'individuazione di misure di prevenzione contro la violenza e le molestie;
- i) regolamentare le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti aventi diritto le informazioni necessarie, eventualmente anche tramite l'osservatorio di cui all'articolo 47-*octies* del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Infine, la disposizione, al secondo comma, chiarisce che dall'attuazione del presente articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate debbano provvedere all'adempimento di quanto sopra elencato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (Art. 17)

Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 in materia di carta europea della disabilità e di contrassegno europeo di parcheggio per disabili, seguendo principi e criteri direttivi specifici.

1.1 Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità

Il diritto dell'Unione garantisce, tra gli altri, il diritto a non essere discriminati nell'accesso ai trasporti e nell'esercizio di altri diritti.

Si ricorda che tra questi rientrano il diritto dei passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta di ricevere assistenza gratuita quando viaggiano in aereo, in treno, con mezzi di trasporto per vie navigabili o in autobus, sancito dai regolamenti europei n. 1107/2006, n. 2021/782, n. 1177/2010 e n. 181/2011. La direttiva 1999/62/CE consente altresì agli Stati membri di stabilire pedaggi o diritti di utenza ridotti per strade, ponti o gallerie soggetti a tariffazione stradale, nonché esenzioni dall'obbligo di pagamento di tali pedaggi o diritti di utenza per qualsiasi veicolo utilizzato da una persona con disabilità o il cui proprietario sia una persona con disabilità.

La direttiva da recepire disciplina il rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nonché un modello comune di tale contrassegno, come prova del diritto alle condizioni e all'accesso alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità. L'intervento europeo mira a promuovere la libertà di circolazione per le persone con disabilità e agevolarle in caso di soggiorni brevi in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro parità di accesso a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità in tale Stato membro.

2. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, nonché alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del trasporto su strada (Art. 20)

Il Governo viene delegato ad emanare entro 18 mesi dalla data di approvazione della legge in commento, previa intesa in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa sanzionatoria italiana alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e del regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, in tema di accesso alla professione di autotrasportatore su strada. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad assicurare la piena attuazione delle richiamate norme europee, a garantire il coordinamento con le altre disposizioni di settore, nonché a provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure, con particolare riferimento all'accertamento della sussistenza e alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada.

3. Direttive in materia di infrastrutture e trasporti da recepire senza principi e criteri direttivi specifici (Allegato A, Art.1, comma 1)

Tra le Direttive da recepire senza principi e criteri direttivi specifici, presenti nell'allegato A, in materia di infrastrutture e trasporti, si segnalano le seguenti:

- al punto 1): la direttiva (UE) 2022/362 (del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture "Direttiva Eurovignette".

La direttiva (UE) 2022/362 ha modificato la disciplina della tassazione dell'uso delle infrastrutture prevedendo, tra l'altro, la differenziazione dei pedaggi in funzione delle emissioni di CO2 dei veicoli, il superamento al 2030 dei diritti d'utenza (tassazione a tempo) per i veicoli pesanti lungo la rete centrale TEN T, l'eliminazione della differenziazione dei pedaggi in funzione della categoria emissiva Euro, l'introduzione di oneri specifici da applicare per la congestione;

- al punto 9): la direttiva delegata (UE) 2024/846 della Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

La direttiva delegata UE 2024/846 modifica e sostituisce l'Allegato III della direttiva (CE) n. 2006/22/CE, che classifica le infrazioni nel settore dell'autotrasporto su strada in base alla loro gravità, in particolare novellando alcune voci relative a:

- i tempi di guida e riposo e l'organizzazione del lavoro;
- la presentazione dei documenti richiesti;

- al punto 21): la direttiva (UE) 2024/3017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione Europea.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

1. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (Art. 24)

L'articolo in commento elenca i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo deve osservare nell'esercizio della delega, entro sei mesi, relativa all'adozione di uno o più decreti legislativi ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti.

Nel redigere questi decreti, oltre ai principi generali già previsti dalla legge 234/2012, il Governo dovrà attenersi anche a questi criteri specifici:

- a) modificare il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) per renderlo coerente con il nuovo regolamento europeo, anche rispetto al sistema di allerta RAPEX/*Safety Gate* e al *Safety Business Gateway*, mantenendo però le competenze delle autorità di vigilanza per i prodotti non coperti da norme armonizzate (come già definite dal D.Lgs. 157/2022);
- b) assicurare che la nuova normativa sia allineata con le regole europee su controllo dei prodotti e sorveglianza del mercato (D.Lgs. 157/2022);
- c) aggiornare il sistema delle sanzioni per chi viola le norme sulla sicurezza dei prodotti, introducendo pene efficaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto della gravità, della durata della violazione e del ruolo dei soggetti coinvolti nella filiera commerciale. Anche qui si mantengono le competenze delle varie autorità di vigilanza;

- d) identificare, nel caso di vendite *online* o a distanza, i soggetti responsabili nella catena di fornitura che possono essere sanzionati o destinatari di provvedimenti amministrativi;
- e) introdurre norme transitorie per permettere la vendita dei prodotti immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024, nel rispetto della direttiva 2001/95/CE;
- f) stabilire che le somme riscosse dalle nuove sanzioni pecuniarie siano versate allo Stato e poi riassegnate alle autorità di vigilanza (come da D.Lgs. 157/2022) per rafforzare le attività di controllo sul mercato. Se le autorità non sono amministrazioni centrali, le somme verranno gestite dalla centrale di riferimento e poi trasferite alle autorità competenti.

2. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 (Art. 25)

Le disposizioni contenute nell'articolo in commento delegano il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, un decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale al Reg. 2023/2411 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, secondo precisi principi e criteri direttivi, oltre ai principi generali già previsti dalla legge 234/2012.

Il Reg. 2023/2411 istituisce una protezione a livello dell'UE delle indicazioni geografiche ("IG") per i prodotti artigianali e industriali come gioielli, prodotti tessili, vetro, porcellana, ecc. finalizzata a sostenere gli artigiani e i produttori, specialmente le PMI, e a promuovere e tutelare il loro *know-how* tradizionale a livello dell'UE, nel rispetto delle norme europee in materia di concorrenza.

In particolare, quindi, la delega è finalizzata a prevedere un regime simile a quello delle indicazioni geografiche, attualmente applicato ai prodotti agroalimentari, ai vini e alle bevande spiritose, anche ai prodotti artigianali e industriali, al fine di promuoverne le caratteristiche uniche legate all'origine geografica e alle competenze tradizionali.

In particolare, il valore aggiunto rappresentato dall'indicazione geografica ("IG") - attualmente specifica dei vini e delle bevande spiritose - è conferito sulla base dell'esistenza di un legame caratteristico del prodotto con il luogo di produzione.

Pertanto, nello specifico, il Governo nell'esercizio della delega dovrà osservare, tra gli altri, i seguenti principi e criteri:

- a) individuare nel Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) l'autorità competente per la fase nazionale delle procedure di registrazione, modifica e cancellazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, ai sensi dell'art. 12 del Reg. 2023/2411, assicurando allo stesso dicastero le relative funzioni nel rispetto degli articoli 13, 14, 15 e 16 del Reg. 2023/2411 (Presentazione, esame della domanda, decisione favorevole o meno e opposizione alla stessa)
- b) definire procedure efficienti, prevedibili e rapide per la presentazione, l'esame e la valutazione delle domande ai sensi dell'art. 17 del Reg. 2023/2411;
- c) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del Reg. 2023/2411, con previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse;
- d) designare una o più autorità competenti obiettive e imparziali, responsabili dei controlli di cui al titolo IV del Reg. 2023/2411, che agiscano in modo trasparente;

- e) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al Reg. 2023/2411, l'adeguamento della struttura organizzativa del MIMIT.

3. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2022/1644 relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi (Art. 28)

Le disposizioni contenute nell'articolo in esame delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Reg. 2022/1644 e del Reg. 2022/1646, secondo precisi principi e criteri direttivi, oltre ai principi generali già previsti dalla legge 234/2012.

Nell'ambito dell'organizzazione dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali nell'intera filiera agroalimentare disciplinata dal Reg. 2017/625 (c.d. regolamento in materia di controlli), il Reg. 2022/1644 dispone misure volte a garantire la continuità delle misure transitorie stabilite dalla direttiva 92/23/CE abrogata dallo stesso regolamento sui controlli, in particolare - ai fini della predisposizione dei Piani nazionali di controllo pluriennali (quinquennio 2023-2027) - riguardo alla serie di campionamenti e alla fase di produzione, trasformazione e distribuzione in cui vanno prelevati i campioni per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologiche attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei residui.

La stessa continuità è perseguita dalle misure previste dal Reg. 2022/1646, relative alle modalità pratiche uniformi di esecuzione volte a specificare le modalità di controlli ufficiali sulle predette sostanze, dettate dal Reg. 2022/1644.

In particolare, vengono stabiliti ulteriori criteri per la determinazione del contenuto del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale negli Stati Membri relativi alla frequenza minima di campionamenti annuali e alle modalità specifiche aggiuntive e contenuti specifici ulteriori rispetto a quanto previsto dal regolamento sui controlli.

Pertanto, nello specifico, il Governo nell'esercizio della delega dovrà osservare, tra gli altri, i seguenti principi e criteri:

- a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti in materia di controlli, sia sull'uso di sostanze farmacologicamente attive nelle produzioni animali, sia dei residui delle medesime sostanze negli alimenti, alle disposizioni del Reg. 2022/1644 e del Reg. 2022/1646, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue;
- b) assicurare adeguati controlli alle frontiere al fine sia di tutelare la salute e il benessere dei consumatori, sia di garantire il rispetto del principio di reciprocità per tutelare i produttori agricoli dalla concorrenza sleale di Paesi terzi in cui è consentito l'utilizzo di prodotti vietati nell'Unione europea.

4. La "direttiva *Breakfast*" (Allegato A, Art. 1, comma 1 punto 15))

Tra le direttive che il Governo è delegato a recepire, elencate nell'All. A di cui all'art.1, comma 1 del provvedimento in esame, è inclusa anche la direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, c.d. "direttiva *breakfast*".

Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 14 dicembre 2025, adottando le necessarie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, mentre la sua applicazione effettiva avverrà a partire dal 14 giugno 2026. Sono inoltre previste misure transitorie per consentire agli operatori economici di adeguarsi progressivamente: i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 14 giugno 2026 - in conformità alle direttive precedenti - potranno continuare a essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

In sintesi, le misure contenute nella direttiva *breakfast* riguardano:

- l'indicazione di origine di miscele di mieli;
- l'identificazione di tre categorie diverse di succo di frutta in base al contenuto di zuccheri, oltre alla possibilità di apporre sull'etichetta la dicitura "*i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti*";
- l'aumento del contenuto minimo di frutta nelle confetture *extra*;
- nel caso del latte disidratato, l'uso di trattamenti per la produzione di prodotti a base di latte disidratato senza lattosio.